





REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i;
- VISTE la L.R. n. 80 del 1 agosto 1977, recante Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana e succ. mod. ed int., e la L.R. n.116 del 7 novembre 1980, recante Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;

VISTI

- la L.R. n. 28 del 29 dicembre 1962 e la L.R. n. 2 del 10 aprile 1978, recanti Norme per l'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;
- la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000, che disciplina, tra l'altro, l'organizzazione dell'Amministrazione Regionale e s.m.i;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art.7, c.6 quater, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- il Decreto presidenziale 14 giugno 2016, n 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni";
- la L. R. n. 9 del 7 maggio 2015 recante *Norme di armonizzazione*, *contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione* e, in particolare, l'art. 49, comma 1, che prevede la riorganizzazione dell'apparato amministrativo regionale, finalizzata a conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base;
- VISTO il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana all'Ing. Sergio Alessandro in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 167 del 10/04/2018;

D.D. n. del

- VISTO il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011 riguardante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTA la Deliberazione n. 6 del 12 gennaio 2017 del collegio riunito presso la Sezione della Corte dei Conti che individua i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati da risorse comunitarie da sottoporre al controllo preventivo di legittimità;
- VISTO il comma 6 dell'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell'art.68 della L.R. n. 21/2014, sugli obblighi di pubblicazione dei decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi nel sito internet della Regione siciliana;

VISTI

- il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 17 dicembre 2013 n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 28 luglio 2014 n. 821/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 22 settembre 2014 n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento Delegato (UE) 7 gennaio 2014 n. 240/2014 della Commissione, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014 n. 480/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO l'Accordo di Partenariato, di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

del

VISTI

- il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e s.m.i.
- Decisione C(2017) 8672 dell'11 dicembre 2017 Adozione definitiva";
- il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del PO FESR Sicilia 2014-2020 come adottato da ultimo con la Deliberazione della Giunta regionale n. 219 del 30 maggio 2018:
- il Documento di Programmazione Attuativa 2018/2020 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, adottato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9/08/2016 così come da ultimo modificato. con Deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 24 ottobre 2018 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Programmazione attuativa 2018 2020";
 - la nota Prot. n. 48606 del 07/11/2018 con la quale questo Dipartimento ha comunicato gli esiti di una ulteriore ricognizione sugli interventi della Politica unitaria di coesione potenzialmente "imputabili" alle Azioni 6.7.1 del PO 2014-2020 fra i quali il "La Biennale della Ceramica e delle Architetture di Paesaggio", Beneficiario Comune di Caltagirone;
- il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo). Versione Maggio 2018_integrata, e il Manuale dei controlli di primo livello, versione giugno 2018 e allegate check list, approvati con il D.D.G. n. 386/A VII DRP del 03/08/2018 del Dipartimento regionale della Programmazione;
- il documento "Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione 1 marzo 2017" approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n.103 del 6 marzo 2017 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Manuale per l'attuazione";
- CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana è Centro di Responsabilità (CdR) della- Azione 6.7.2 "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate"; dell'Asse 6 del Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020;

VISTI

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 81 del 20/03/2015 recante le "Linee strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello sviluppo della Sicilia 2014-2020";
- il "Sistema degli attrattori OS. 6.7" di cui all'Allegato 4 al PO FESR Sicilia 2014-2020 Linea di azione 6.7.2. vigente;
- il proprio D.D. n. 2997 del 30 Giugno 2017 con il quale si approva l'elenco dei Luoghi della Cultura, di cui all'Allegato A dello stesso, che possono essere oggetto di progetti da finanziare tramite la partecipazione ai bandi per le operazioni a regia sulle risorse del PO FESR Sicilia 2014-2020 Linee di azione 6.7.1 e 6.7.2;
- il proprio D.D. n. 4545 del 27 settembre 2018 con il quale si integra, l'elenco dei Luoghi della Cultura, di cui all'Allegato A del citato D.D. n. 2997 del 30 giugno 2017;
- il proprio D.D. 5327 del 9 novembre 2018 con il quale si integra, l'elenco dei Luoghi della Cultura, di cui all'Allegato A del citato D.D. n. 2997 del 30 giugno 2017 e si specifica la portata del provvedimento;
- VISTA la nota del Dipartimento regionale della Programmazione, prot. n. 13541 del 10 agosto 2018, PO FESR Sicilia 2014–2020. "Procedure per l'imputazione di operazioni coerenti

- con gli obiettivi e finalità del PO ed originariamente finanziate con risorse diverse dai fondi strutturali e di investimento europei";
- CONSIDERATO che con la suddetta Nota DRP prot. n. 13541/2018, al fine di garantire i target del c. d. performance framework, si individua, quale iniziativa volta ad accelerare la spesa, l'attivazione di procedure volte a garantire un'ottimizzazione dei fondi SIE con l'utilizzo di operazioni coerenti con le finalità e gli obiettivi del PO FESR Sicilia 2014 2020 (progetti retrospettivi);
- VISTA la nota Prot. n. 25390 del 06/06/2018 con la quale questo Dipartimento ha comunicato gli esiti di una prima ricognizione di "progetti retrospettivi" potenzialmente "imputabili" all'Azione 6.7.2 del PO 2014-2020 fra i quali l'intervento relativo al progetto di "La Biennale della Ceramica e delle Architetture di Paesaggio" presentato dal Comune di Caltagirone;
- VISTO il proprio D.D. n. 5100 del 24/10/2018, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale sono state adottate le "*Piste di Controllo Progetti Retrospettivi*" che regolano le procedure di selezione e imputazione degli interventi avviati prima dell'approvazione dei criteri di selezione del PO a valere sull'Asse 6 Azione 6.7.1 e 6.7.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020 Realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a Regia e a Titolarità;
- VISTO il D.D. n. 1056 del 15/04/2014, registrato alla C.d.C. Il 23/05/2014 (Reg. n. 1, Foglio n. 57) relativo all'ammissione a finanziamento dell'intervento "La Biennale della Ceramica e delle Architetture di Paesaggio" presentato dal Comune di Caltagirone, a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013, codice CUP B29J10000360008, codice Caronte SI 1 10519;
- VISTA la "Scheda di coerenza" del suddetto intervento di "La Biennale della Ceramica e delle Architetture di Paesaggio" presentato dal Comune di Caltagirone agli Obiettivi programmatici e di sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità e valutazione dell'Azione 6.7.2 del PO 2014-2020;
- VISTA la "Check list Scheda valutazione ammissibilità Progetti retrospettivi" PO FESR 2014-2020 conforme all'allegato alla succitata circolare AcAdG prot. n° 13541 del 10-08-18, relativa al suddetto intervento;
- CONSIDERATO che l'istruttoria per la verifica di coerenza con l'impianto dell'Azione 6.7.2 dell'Intervento "La Biennale della Ceramica e delle Architetture di Paesaggio" presentato dal Comune di Caltagirone, come formalizzata nelle sopra citate "Scheda di coerenza" e "Scheda di valutazione ammissibilità", hanno dato esito positivo;
- VISTA la nota prot. n. 47684 del 02.11.2018 con la quale si è proceduto a comunicare al Comune di Caltagirone, Beneficiario del succitato intervento, l'avvio della procedura di imputazione dell'operazione al PO FESR Sicilia 2014-2020;
- RITENUTO di dovere provvedere all'approvazione degli esiti istruttori relativi alla verifica di coerenza programmatica, ammissibilità e valutazione dell'intervento "La Biennale della Ceramica e delle Architetture di Paesaggio" presentato dal Comune di Caltagirone, con l'impianto dell'Azione 6.7.2 del PO FESR 2014-2020;

DECRETA

ART.1 Sono approvati gli esiti istruttori di cui alle allegate "Scheda di coerenza" e "Scheda valutazione ammissibilità" facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relative alla verifica di coerenza programmatica, ammissibilità e valutazione del seguente intervento: "La Biennale della Ceramica e delle Architetture di

Paesaggio", CUP B29J10000360008, codice Caronte SI_1_10519, Beneficiario Comune del D.D. n. di Caltagirone;

Per quanto sopra, il suddetto intervento è coerente con l'intero impianto normativo e ART.2

regolamentare vigente per l'attuazione delle Azioni 6.7,2 del PO FESR 2014-2020. Con successivo provvedimento, si provvederà alla determinazione di ammissione a rendiconto

dell'importo ammissibile a valere sulle Azioni 6.7.2 del PO 2014-2020.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento all'articolo 68 della L.R. 12 agosto 2014, n, 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015. Sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it, nonché notificato al beneficiario Comune di Caltagirone (CT).

Palermo 03/12/18

ART.3

IL DIRIGENTE GENERALE







PROGRAMMA OPERATIVO FERS SICILIA 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 6.7.2

CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

LA REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTODIPARTIMENTO BENI CULTURALE E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

E

COMUNE DI CALTAGIRONE

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

"La Biennale della Ceramica e delle Architetture di Paesaggio"

CUP B29J10000360008

ai sensi dell'art.125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013

Visti

- La Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana;
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg. (UE) 1303/2013);
- Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1301/2013);

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg.Del.(UE)480/2014); Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UE)1011/2014);
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UE)1011/2014);
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UE) 821/2014);
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 404 del 24 ottobre 2018 con la quale è stata approvata la pianificazione attutiva dell'azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria;
- La nota prot. n. 47684 del 02/11/2018 con la quale è stata data comunicazione al Beneficiario dell'avvio della procedura di imputazione dell'operazione al PO FESR Sicilia

Il Decreto di coerenza programmatica n.

TUTTO CIO' PREMESSO

parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

- 1. I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento BB.CC. E I.S. (di seguito, la Regione) e il Comune di Caltagirone (di seguito Beneficiario), soggetto beneficiario del contributo finanziario a valere sul Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020 (di seguito, il Programma), Asse 6 Azione 6.7.2. per l'importo di 786.275,35 a fronte di un investimento complessivo di € 886.275,35 per la realizzazione dell'intervento "Biennale della ceramica e delle Architetture di Paesaggio" (di seguito intervento) di cui all'Allegato D.D. n. 1392 del 06/04/2016, registrato alla C.d.C. In data 09/05/2016 Reg. 1 Foglio 43, parte integrante della presente Convenzione, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
- 2. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

Art. 2 - Primi adempimenti del Beneficiario

1. Il Beneficiario, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data della ricezione della presente Convenzione, si obbliga ad inviare alla Regione - struttura regionale di gestione dell'Azione 6.7.2 la presente Convenzione debitamente sottoscritta per accettazione da parte del Legale rappresentante del Beneficiario ovvero, su delega di quest'ultimo, dal Responsabile unico del procedimento designato dal Beneficiario stesso.

Art. 3 – Primi adempimenti della Regione: finanziamento dell'intervento

- 1. La durata del processo di verifica della documentazione trasmessa dal Beneficiario per la concessione del finanziamento è proporzionata alla complessità dell'operazione e non si protrarrà oltre i 30 giorni dalla presentazione della stessa e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della L.R. 5/2011.
- 2. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, la Regione provvede ad emettere il Decreto di di approvazione della Convenzione e lo notifica al Beneficiario.

Art. 4 - Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario provvede a dare attuazione all'Intervento e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di gestione previste per il Programma, si obbliga a:

- 1) attuare l'Intervento nel pieno rispetto delle disposizioni della normativa applicabile in materia di appalti,
- 2) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'Intervento, tutte le norme e i principi UE applicabili in materia di appalti (sia per quanto attiene all'aggiudicazione, sia per quanto riguarda lo svolgimento contrattuale, ad esempio, in tema di varianti), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell'ambiente e pari opportunità;

- garantire l'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito, Fondi SIE) dell'Intervento, in particolare delle disposizioni del Capo II del Reg. Es. (UE) 821/2014(artt. 3, 4 e 5);
- 4) rispettare le disposizioni di cui alla lett. b) dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma,
- 5) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
- 6) applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e ss.mm.ii. e le altre disposizioni applicabili in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché le disposizioni applicabili in materia di tracciabilità dei pagamenti, e di contrasto alla criminalità organizzata;
- garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla realizzazione dell'intervento;
- 8) provvedere all'alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
- conservare la documentazione relativa all'Intervento, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei modi indicati nel successivo art.11 della Convenzione e fino a cinque anni dalla funzionalità dell'intervento;
- 10) rendere disponibile e trasmettere, eventualmente in formato cartaceo, la documentazione di cui al precedente punto 9) entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;
- 11) consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie fino a cinque anni dalla funzionalità dell'intervento;
- 12) assicurare l'operatività dell'Intervento entro il termine programmato in sede di istanza di ammissione a contribuzione finanziaria e, comunque, entro e non oltre la chiusura del Programma;
- 13) in caso di progetti generatori di entrate nette, fornire per i primi cinque anni di esercizio, la documentazione utile alla verifica dell'effettivo valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento

Art. 5 – Cronoprogramma dell'Intervento

- 1. Il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma, così come proposto in sede di istanza di ammissione a contributo finanziario e riportato al D.D. di impegno n. 1394 del 06/04/2016 allegato alla presente Convenzione; il termine ultimo di realizzazione dell'Intervento s'intende a partire dalla data della notifica del succitato Decreto.
- 2. Per ciascuno dei tempi previsti dal D.D. n. 1392 del 06/04/2016, il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti probanti.
- 3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'Intervento, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni, la Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, per motivi di interesse pubblico ove non ritenga attendibile, alla luce dell'avanzamento registrato, il rispetto del termine massimo di completamento dell'Intervento, nell'ambito del periodo di ammissibilità delle spese a

rimborso comunitario e nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei termini della regolamentazione comunitaria.

4. Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'Intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art.6 – Profilo pluriennale di impegni e pagamenti

- 1. Il Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti di cui D.D. n. 1392 del 06/04/2016 allegato alla presente;
- 2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualità, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni, la Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, per motivi di interesse pubblico ove non ritenga attendibile, alla luce dell'avanzamento registrato, il rispetto del termine massimo di completamento dell'Intervento, nell'ambito del periodo di ammissibilità delle spese a rimborso comunitario e nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei termini della regolamentazione comunitaria.
- 3. Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 7 – Spese ammissibili

- 1. L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è fisso e invariabile.
- 2. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite, nel rispetto del DPR n. 22 del 5.02.2018, nel Programma, nella programmazione attuativa dell'azione vigente al momento dell'avvio della procedura di selezione delle operazioni da ammettere a contribuzione finanziaria al Programma. In particolare sono ammissibili le categorie di spesa di cui D.D. n. 1392 del 06/04/2016 allegato alla presente;
- 3. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
- 4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
- 5. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al DPR n. 22 del 5.02.2018.

Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

- 1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le modalità disciplinate cui al D.D. n. 1392 del 06/04/2016 allegato alla presente;
- 2. L'intera documentazione di spesa deve essere annullata con la dicitura non cancellabile:

"Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro ".

Art. 9 - Rendicontazione

- 1. I Beneficiari sono tenuti a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale Caronte, ovvero per mezzo di appositi moduli informatizzati di *import* messi a disposizione dalla Regione.
- 2. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita procura da allegare in originale o copia conforme all'attestazione una attestazione ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii., con cui lo stesso dichiara che:
 - sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché le disposizioni applicabili in materia di tracciabilità dei pagamenti, e di contrasto alla criminalità organizzata;
 - la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento.
- 3. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2, il legale rappresentante del Beneficiario, o suo delegato con le medesime modalità deve rilasciare le seguenti ulteriori dichiarazioni:
 - attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'Intervento;
 - il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e dell'Azione prefissati;
 - di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 10 - Monitoraggio

- 1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, imputando gli stessi nel sistema informativo locale Caronte, con le credenziali ricevute con la notifica di cui al comma 3 dell'art.3 ovvero attraverso l'utilizzo di appositi moduli di *import* messi a disposizione dalla Regione.
- 2. Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema informativo locale Caronte, con le credenziali ricevute con la notifica di cui al comma 3 dell'art.3 della presente Convenzione, gli atti e la documentazione di progetto, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa.
- 3. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre, il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati di cui al comma 1 per garantire alla Regione il rispetto degli di monitoraggio nei confronti dello Stato e della UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre

precedente, il Beneficiario deve, comunque, comunicare la circostanza e confermare i dati precedenti.

- 4. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, procede alla revoca dell'ammissione a finanziamento e al recupero delle eventuali somme già versate.
- 5. La trasmissione dei dati di monitoraggio di cui al comma 1, costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario, così come definite dall'art.8 della presente Convenzione.
- 6. La trasmissione dei dati di monitoraggio di cui al comma 1, costituisce altresì obbligo normativo ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 872016.

Art. 11 - Modalità di conservazione della documentazione

- 1. I Beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy vigente (al momento, D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.).
- 2. I Beneficiari che utilizzano sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) devono organizzare garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
- 3. I Beneficiari sono tenuti a garantire l'archiviazione dei documenti di progetto al fine di consentire, anche successivamente alla chiusura del progetto medesimo:
 - una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti di progetto;
 - la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.

Art. 12 - Controlli e verifiche

- 1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'intervento. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
- 2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto beneficiario.
- 3. Come già indicato all'art.4, paragrafi 10, 11 e 12 della presente Convenzione, il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'Intervento, nei modi di cui all'art. 11 della presente Convenzione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come

indicato al comma 2 dell'art. 8 della presente Convenzione, nonché a consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE fino a cinque anni dalla funzionalità dell'intervento.

- 4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle eventuali somme già erogate.
- 5. L'Intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dello stesso, nei modi e termini di legge

Art. 13 - Disponibilità dei dati

- 1. I dati relativi all'attuazione dell'Intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
- 2. Il Beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai Soggetti attuatori, esecutori a qualsiasi titolo, e prestatori di servizio, fornitori, e subcontraenti.
- 3. I dati generali relativi all'Intervento e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 14 - Stabilità dell'operazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le operazioni ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico
- b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati dalla Regione in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Art. 15 – Rinuncia e Varianti

- 1. Il Beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione alla Regione.
- 2. Il Beneficiario può presentare richieste di variazione dell'Intervento, adeguatamente motivate, nei limiti consentiti dalla normativa normativa vigente in materia di appalti.
- 3. Tutte le istanze di variazione sono comunicate alla Regione prima del verificarsi della modifica.
- 4. La Regione provvederà ad approvare le perizie di variante e suppletive con apposito Decreto che sarà notificato al beneficiario, previa registrazione della Corte dei Conti nei soli casi in cui esse comportino delle modifiche contrattuali ai sensi della normativa vigente in materia di appalti.
- 5. La durata del processo di esame delle varianti richieste dal beneficiario da parte della Regione sarà proporzionata alla complessità dell'operazione e l'emissione del Decreto di approvazione delle varianti non si protrarrà oltre trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di richiesta e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della L.R. 5/2011.

Art. 16 - Revoca della contribuzione finanziaria

- 1. La Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in un'irregolarità ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente Convenzione, nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.
- 2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Intervento.
- 3. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Intervento.
- 4. È facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
- 5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del Beneficiario.

Art. 17 – Richiamo generale alle norme applicabili e alle disposizioni UE

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea.

Palermo.	
Paleillio.	

Per il Beneficiario, il legale rappresentante o il RUP delegato

Per la Regione Siciliana, il Responsabile dell'Azione

Sergio Alessandro